SENATO DELLA REPUBBLICA

9ª COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

GIOVEDÌ 27 GENNAIO 1955

(21ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LONGONI

INDICE

Disegni di legge:

« Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari » **(817)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 230, 232, 234
BUGLIONE 233
BUSONI 231, 232, 233
BUSSI 233
CARON 233, 234
DE LUCA 231, 232, 233, 234
QUARELLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 231
ROVEDA 232
SARTORI 232
TARTUFOLI 231, 232, 233
TURANI, *relatore* 229

« Proroga del termine fissato dall'articolo 17 della legge 7 novembre 1949, n. 857, sulla disciplina delle industrie della macinazione e panificazione e concessione di prestiti da parte della Cassa per il credito alle imprese artigiane, ai molini che non lavorano esclusivamente per conto di terzi » **(867)** (*D'iniziativa del senatore Sartori*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE, *relatore* 234, 235
DE LUCA . . . . . *Pag.* 234
QUARELLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 234, 235
SARTORI 234

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Angrisani, Bardellini, Bellora, Braitenberg, Buglione, Busoni, Bussi, Carmagnola, Caron, De Luca Carlo, Gervasi, Guglielmone, Longoni, Molinelli, Montagnani, Moro, Negarville, Roveda, Sartori, Tartufoli e Turani.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, interviene il senatore Spano.

Interviene, altresì, il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio Quarello.

MORO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari » (817) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TURANI, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge sul quale siamo invitati a deliberare, e che ha già riportato l'approvazione della X Commissione permanente della Ca-

mera dei deputati nella seduta del 12 novembre scorso, disciplina la pubblicità dell'istituto del protesto cambiario, che nella sua procedura, nei suoi sviluppi, nella gravità delle sue conseguenze — per una azienda che ne sia oggetto — si mostra, oltre che mezzo e condizione per l'esercizio di diritti previsti dalla legge, anche valida guida per la concessione del credito ed infine, per lo stesso timore che ispira, costituisce un importante fattore di correttezza commerciale.

Appare opportuno quindi prevedere giuste cautele al fine di evitare che la stessa pubblicità del fatto non si trasformi, in taluni casi, in un danno ingiustificato per le aziende, tenuto conto che talvolta il protesto non è conseguenza di una effettiva insolvenza del debitore.

Queste considerazioni d'ordine pratico sono il presupposto del disegno di legge in esame.

È noto che l'attuale legislazione, dopo l'abrogazione dell'articolo 689 del Codice di commercio del 1882, non prevede la pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari, che viene invece attualmente effettuata, a seconda delle Provincie, o da talune Camere di commercio, industria e agricoltura, o ad iniziativa di privati che trovano, negli Istituti di credito e negli stessi principali operatori economici, i migliori clienti di tali pubblicazioni. È chiaro che i privati, non essendo legati in pratica ad alcun preciso obbligo legislativo, conducono l'iniziativa editoriale secondo il proprio interesse e non possono dare, evidentemente, quella sicurezza di totale e fedele riproduzione di tutti i nominativi, i quali peraltro talvolta, risultando privi della indicazione del nome e del domicilio dei protestati, causano non infrequenti e dannose omonimie.

Il disegno di legge in esame prevede appunto che tale pubblicazione debba essere effettuata dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, ottenendo la rilevazione dei nominativi dei protestati, mediante un duplicato degli elenchi che i pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari ed i procuratori del Registro sono tenuti a presentare alle Cancellerie dei Tribunali, a norma dell'articolo 13 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, concernente la disciplina del fallimento, e con le modalità in esso indicate; duplicato che a loro volta i Tribunali debbono trasmettere alle Camere di commercio.

È previsto inoltre un elenco dei protesti per mancata accettazione di effetti cambiari, a fini puramente statistici e senza alcuna pubblicazione. L'esigenza del divieto della pubblicazione di quest'ultimo elenco è riconosciuta dalla migliore dottrina e trova giustificazione nel principio generale del diritto cambiario, secondo il quale il trattario diviene obbligato cambiario solo per effetto dell'accettazione.

Giova infine aggiungere che tale regolamentazione non può menomare il principio cui si uniforma la legislazione sulla stampa, di lasciare cioè libera la pubblicazione di fatti notori, quale è la levata dei protesti, disponendosi infatti — nell'ultimo comma dell'articolo 1 del disegno di legge — che chiunque intenda pubblicare notizia di protesti cambiari deve fare riferimento all'elenco ufficiale.

Invito pertanto gli onorevoli colleghi ad approvare il disegno di legge nel testo già approvato dalla Commissione della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Do lettura del parere della 2ª Commissione permanente sul disegno di legge:

« Il disegno di legge n. 817 si propone: 1) di disciplinare in forma migliore la pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari, nonchè delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento fatte in conformità della legge cambiaria; 2) di tener nettamente separato dall'elenco suddetto quello dei protesti cambiari per mancata accettazione di cambiali, con divieto di pubblicità.

La distinzione trova consenziente la 2ª Commissione, sia per ragioni giuridiche, sia per ragioni pratiche: per ragioni giuridiche in quanto, per i princìpi generali del diritto cambiario, il trattario diventa obbligato cambiariamente solo per effetto dell'accettazione, per cui la levata del protesto non ha nessuna ragione per essere resa pubblica; per ragioni pratiche in quanto la pubblicità di un protesto per rifiuto di accettazione, quando manchi

l'obbligo cambiario, potrebbe esporre a discredito quei commercianti che avessero giusti motivi di respingere una cambiale tratta. Potrebbe perciò persino dubitarsi della necessità del secondo elenco, se scopi statistici e l'utilità che gli organi giudiziari siano a conoscenza della situazione dei vari imprenditori non consigliassero la trasmissione dell'elenco stesso sia alle Cancellerie dei tribunali (con divieto di darne visione ad alcuno) sia alle Camere di commercio, a scopi di semplice rilievo statistico (articolo 4).

La Commissione di giustizia esprime pure parere favorevole agli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge, che, affidando ad un organo, come le Camere di commercio, industria ed agricoltura, la pubblicazione dell'elenco dei protesti cambiari per mancato pagamento di cambiali accettate, vaglia cambiari ed assegni e dell'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento, pone a disposizione delle categorie interessate un periodico che dà l'assoluta garanzia di completezza e di esattezza. Allo stato attuale della legislazione sulla stampa, non si può vietare la pubblicazione di detti elenchi sui giornali; ma è auspicabile che anche in questa materia il legislatore voglia intervenire per evitare gli inconvenienti di errori od omissioni che spesso per il passato hanno turbato gli ambienti mercantili, dando luogo a dannose polemiche e dibattiti giudiziari ».

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari, nonchè delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento fatte in conformità della legge cambiaria, provvedono soltanto le Camere di commercio, industria e agricoltura.

La pubblicazione è quindicinale e deve apparire entro il ventesimo giorno successivo alla quindicina cui si riferisce, comprendendo tutti i protesti levati e le dichiarazioni di rifiuto di pagamento sottoposte a registrazione nella rispettiva circoscrizione camerale.

Chiunque intenda pubblicare notizia di protesti cambiari deve riferirsi all'elenco ufficiale.

DE LUCA. Ritengo che l'ultimo comma di questo articolo lasci libero campo, a chi ne abbia interesse, di pubblicare elenchi tendenziosi, privi cioè di determinati nominativi, per mettere in evidenza, per esempio a scopo diffamatorio, altri nominativi. Pertanto ne ritengo opportuna la soppressione.

BUSONI. Il testo del comma è invece opportuno, perchè consente la riproduzione degli elenchi dei protesti cambiari solamente con riferimento alla pubblicazione ufficiale, cioè ad una fonte certa.

TARTUFOLI. L'osservazione del senatore De Luca è invece fondata. Con questo comma oso dire che facciamo venire la voglia, a chi non l'avesse avuta per il passato, di pubblicare, sia pure con riferimento all'elenco ufficiale, determinati nomi piuttosto che altri. Accanto alla concorrenza lecita, in commercio vi può essere anche la concorrenza illecita, e noi consentiremmo, con la pubblicazione di elenchi a proprio uso e consumo, appunto una forma di tale concorrenza.

D'altra parte la libertà di stampa deve essere salvaguardata. Propongo allora di conciliare le due opposte esigenze, facendo carico, a chi desideri dare notizie di protesti cambiari, di pubblicare integralmente l'elenco ufficiale.

QUARELLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Questo problema fu proposto già in sede di esame dell'articolo 1 presso l'altro ramo del Parlamento. Ma la disposizione fu approvata in questa forma perchè le pubblicazioni di carattere locale hanno interesse di dare contezza solo dei protesti riferentisi alle rispettive zone di diffusione. Ad ogni modo il Governo si rimette alla Commissione.

TARTUFOLI. Il comma si presta però a troppo facili abusi.

Si può tutt'al più limitare l'obbligo della pubblicazione ai soli protesti levati nell'àmbito della Provincia in cui si pubblica l'organo di stampa.

SARTORI. Per quanto comprenda le ragioni dei senatori De Luca e Tartufoli, all'osservazione dell'onorevole Quarello vorrei aggiungere anche quest'altra: che vi sono organi di categoria che hanno interesse a pubblicare l'elenco dei protesti cambiari che fanno riferimento esclusivamente al settore economico di cui sono l'espressione. Per esempio, nel ramo delle pelli e delle calzature, esiste una pubblicazione che riporta i protesti delle ditte della categoria. Allora la proposta del senatore Tartufoli dovrebbe essere integrata nel senso che l'obbligo della pubblicazione integrale possa aver riferimento, oltre che alla Provincia, anche alla categoria. Ma non è complicare eccessivamente il disposto della legge? Non sarebbe meglio lasciare inalterato il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento?

BUSONI. Sono contrario alla soppressione del comma. L'osservazione del senatore Sartori è pertinente, ed è evidente l'utilità che un giornale di categoria pubblichi l'elenco dei protesti, per salvaguardare l'interesse di chi potrebbe incautamente intraprendere rapporti di affari con quelle ditte che hanno subìto il procedimento in parola, le quali evidentemente non si trovano in uno stato normale di attività commerciale. Non si tratta di diffamazione, senatore Tartufoli, ed è giusto invece che un fornitore venga a conoscere la situazione difficile di un esercente, anche senza essere abbonato al bollettino della Camera di commercio, ma avendo modo di scorrere, come è più probabile, una pubblicazione di categoria. Con l'ultimo comma dell'articolo primo si fa obbligo, giustamente, a queste pubblicazioni di fare riferimento all'elenco ufficiale.

ROVEDA. La preoccupazione del senatore Tartufoli, se è giusta da un punto di vista generale, è ancora più giusta da un punto di vista particolare. I giornali di categoria, senatore Sartori, sono spesso in mano a gruppetti di persone che possono avere interessi non sempre chiari.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, metto anzitutto ai voti i primi due commi, nel testo di cui ho già dato lettura, sul quale non sono state sollevate obiezioni. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Chiedo ora agli onorevoli colleghi se intendono proporre formali emendamenti al terzo comma.

DE LUCA. Ora che abbiamo approvato il primo comma dell'articolo 1, se si sopprimesse puramente e semplicemente l'ultimo comma tutto verrebbe a placarsi, perchè si avrebbe che alla pubblicazione ufficiale dell'elenco provvedono soltanto le Camere di commercio, industria e agricoltura: che è la soluzione più opportuna e più logica. Chi vuole aver notizia dei protesti prenderà visione della relativa pubblicazione ufficiale. Torno a dire che è assai pericoloso permettere alla stampa, e proprio alla stampa locale, di dare notizie particolari in questo campo. Se c'è una ditta, anche seria, che fa ombra a qualcuno, la quale per qualsiasi ragione non abbia potuto pagare una cambiale di 20 mila lire, la ditta stessa può essere messa in serie difficoltà solo che la stampa locale ponga in evidenza che essa è comparsa nell'elenco dei protesti.

Siccome noi legislatori dobbiamo preoccuparci della moralità pubblica e prevenire il malcostume, anche tenendo presente l'osservazione, giustissima, del senatore Sartori, ritengo che la via migliore sia quella di sopprimere senz'altro l'ultimo comma.

TARTUFOLI. Io ricordo che una grande ditta greca figurò sui bollettini dei protesti per essersi fatta protestare una cambiale di 5.000 lire, a causa di una svista. Tutti comprendono cosa può significare per una ditta figurare nell'elenco dei protesti, sia pure per una svista, tanto più che non tutti si preoccupano di appurare se il protesto è indice di una situazione di dissesto oppure no. Io vorrei che la Commissione elaborasse un testo migliore, e a questo scopo suggerisco che due o tre colleghi siano designati dalla Commissione per studiare la formulazione più adatta, tenendo presenti le indicazioni che qui sono state date.

DE LUCA. Io mi preoccupo anche di un'altra questione. Non è raro il caso, per esempio, che ci siano cambiali false non domiciliate al domicilio di chi deve pagare. In questo caso colui il cui nome è stato usato ne viene a conoscenza solo attraverso la pubblicazione del protesto. Qualcuno in malafede potrebbe servirsi di questo mezzo per fare della diffamazione. Se la pubblicazione è una sola, cioè quella della Camera di commercio, la smentita è facile, poichè l'interessato può smentire nei confronti di un solo ente, ma se l'elenco può essere pubblicato su molti giornali, come si fa a smentire? Quindi insisto affinchè si limiti la pubblicazione dei protesti cambiari all'organo ufficiale delle Camere di commercio.

BUSSI. Mi pare che tutta la discussione sia sostanzialmente legata alla volontà di togliere l'ultima parte dell'articolo, in modo che solo la Camera di commercio possa pubblicare i protesti cambiari, cosicchè questa pubblicazione diventi fonte sicura per tutti coloro che hanno interesse a conoscere i protesti. Ma se togliamo l'ultima parte dell'articolo non facciamo opera completa. Occorrerebbe aggiungere una frase di questo genere: « Non è ammessa altra pubblicazione di protesti cambiari ». Si eviterebbe così ogni errore.

BUSONI. È evidente che la pubblicazione dei bollettini è fatta allo scopo di far conoscere quali sono le ditte insolventi. Io credo che il mezzo migliore d'informazione siano i giornali di categoria. Per esempio esiste a Vigevano « L'Eco delle calzature ». Molti artigiani non acquistano il bollettino della Camera di commercio, ma sono abbonati a questo giornale di categoria attraverso il quale vengono a conoscenza dei protesti levati in tutte le parti d'Italia alle ditte che commerciano col Piemonte.

Se vogliamo mettere una limitazione a garanzia, stabiliamo che la pubblicazione deve avvenire per categorie, perchè obbligare a riprendere il testo integrale della pubblicazione della Camera di commercio equivarrebbe a far uscire un doppione; e inoltre sarebbe impossibile avere tutte le pubblicazioni delle Camere di commercio d'Italia.

TARTUFOLI. Io non mi opporrei a che l'elencazione per categorie fosse fatta su base nazionale; ma sorgerebbero tanti problemi, primo fra tutti la definizione della categoria. Il problema dell'insolvenza interessa la categoria o non piuttosto i fornitori della categoria? Evidentemente più di tutti saranno interessati i fornitori. Propongo pertanto che sia formata una sottocommissione, dai senatori Turani, De Luca e Busoni, per formulare un emendamento da sottoporre ala Commissione.

CARON. La proposta del senatore Tartufoli potrebbe avere un seguito se si fosse tutti d'accordo su questo punto, ma alcuni di noi, ed io fra questi, non siamo affatto d'accordo di modificare la formulazione approvata dalla Camera, che troviamo la più saggia, perchè stabilisce un dato certo per mezzo delle pubblicazioni fatte dalle Camere di commercio per tutta l'Italia e per qualsiasi categoria.

Stabilire che chi pubblica i protesti li deve pubblicare integralmente è impossibile, come sa bene chi conosce quale sia l'estensione dei bollettini dei protesti.

Ciò che preme è affermare che ci sia una fonte certa di riferimento. Chi dà notizia di protesti cambiari, o pubblica il certo, o va contro la legge perchè fa un falso.

Per questi motivi, la formulazione in esame a mio avviso è la migliore. Anche una limitazione per zone o per categorie a mio modo di vedere non può soddisfare.

BUGLIONE. Onorevole Presidente, propongo il rinvio della discussione per una settimana, in modo che la Commissione possa meglio studiare questo problema.

CARON. Non mi oppongo al rinvio puro e semplice.

DE LUCA. L'ultimo comma dell'articolo 1 pone un altro problema. Se per ipotesi qualcuno pubblica dei protesti senza citare la fonte, commette un illecito giuridico. Però non c'è sanzione. Come i colleghi sanno, ci sono degli illeciti formali e degli illeciti sostanziali. L'illecito formale non produce danno ed è questo il caso di chi pubblica un protesto cambiario senza dire « come risulta dal bollettino della Camera di commercio ». Ecco perchè dico che è inutile la norma se non c'è sanzione.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni metto in votazione la proposta di rinvio della discussione, presentata dal senatore Buglione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Il seguito della discussione di questo disegno di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Sartori: « Proroga del termine fissato dall'articolo 17 della legge 7 novembre 1949, n. 857, sulla disciplina delle industrie della macinazione e panificazione e concessione di prestiti, da parte della Cassa per il credito alle imprese artigiane, ai molini che non lavorano esclusivamente per conto di terzi » (867).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Sartori: « Proroga del termine fissato dall'articolo 17 della legge 7 novembre 1949, n. 857, sulla disciplina delle industrie della macinazione e panificazione e concessione di prestiti, da parte della Cassa per il credito alle imprese artigiane, ai molini che non lavorano esclusivamente per conto di terzi ».

Dichiaro aperta la discussione generale e faccio io stesso una breve relazione. Questo disegno di legge riproduce un provvedimento da noi già votato nella decorsa legislatura. In quel disegno di legge si stabiliva la proroga del termine fissato dall'articolo 17 della legge 7 novembre 1949, n. 857, al 31 dicembre 1954. Nell'Italia meridionale molti non hanno ottemperato a quelle norme e quindi con questo provvedimento presentato dal senatore Sartori si chiede un'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 1956.

Inoltre l'articolo 2 del disegno di legge riguarda i crediti alle imprese artigiane. Mentre prima l'assistenza era riservata ai molini che lavorano per conto di terzi, ora si chiede che venga estesa anche ai molini che non lavorino esclusivamente per conto di terzi.

SARTORI. Credo che sia meglio rinviare la discussione del disegno di legge, perchè il consiglio dei Ministri ha approvato il 29 dicembre scorso un suo disegno sulla materia ed è opportuno vedere se i due progetti si possano unificare.

QUARELLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Già da tempo il Ministro aveva emanato una circolare con cui si invitavano le Camere di commercio a non negare il rinnovo delle licenze in atto ai molini e ai panifici, in attesa che il progetto di legge in elaborazione fosse perfezionato.

DE LUCA. Non è una novità per i colleghi già appartenenti al Senato nella passata legislatura il fatto che, quando vi è un progetto di iniziativa parlamentare, il Governo intervenga con un altro progetto. Non è male che il Governo intervenga, ma lo può fare attraverso proposte di emendamenti.

Non c'è ragione per cui il Governo si debba sostituirsi sempre all'iniziativa parlamentare, quasi ne fosse geloso. È una cosa che dà fastidio. Sarebbe bene che il Governo si adeguasse a questo mònito e che in una prossima seduta il rappresentante del Ministero ci dicesse quali sono gli emendamenti che il Governo desidera.

QUARELLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Devo dichiarare che mentre il progetto del senatore Sartori avrebbe dovuto essere presentato prima delle vacanze natalizie, per un contrattempo la sua pubblicazione è stata ritardata, per modo che ufficialmente al 29 dicembre non constava al Governo che vi fosse un progetto di legge di iniziativa parlamentare e il Ministro aveva già predisposto un disegno di legge riflettente lo stesso argomento.

PRESIDENTE, *relatore*. Se non vi sono osservazioni, accolgo il suggerimento del proponente e rinvio il seguito della discussione di questo disegno di legge ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 11.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.